



CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI

N. 197408 del 12/12/2022

(ai sensi dell'art. 24 comma 3 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.)

TRA

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia (Soggetto Promotore) con sede legale in Via Amendola 2 Reggio Nell'Emilia (RE), codice fiscale 01598570354 , di seguito denominato Soggetto promotore, rappresentato dal Sig. Galeazzi Gian Maria

E

COMUNE DI REGGIO EMILIA (Soggetto Ospitante) con sede legale in P.ZZA PRAMPOLINI, 1 Reggio Nell'Emilia (RE) , codice fiscale/partita I.V.A. 00145920351 d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante" esercente l'attività di AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA rappresentato/a dal Sig. GIUBBANI BATTISTINA

PREMESSO CHE

- al fine di creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento e il reinserimento lavorativo i soggetti richiamati all'art. 26 comma 1 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. e inseriti nell'elenco di cui al comma 5 del medesimo articolo 26, possono promuovere tirocini a beneficio dei soggetti di cui all'art. 25, commi 1 e 2;
- Il tirocinio, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii., consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come rapporto di lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'attivazione di n. 1 tirocini da parte di COMUNE DI REGGIO EMILIA (Soggetto ospitante) a promozione di Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia (Soggetto promotore), secondo le specifiche contenute nei rispettivi progetti formativi di cui all'art. 24, comma 3 della legge



regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii..

Art. 2

Oneri assicurativi

1. L'assicurazione obbligatoria del tirocinante contro gli infortuni presso l'INAIL è a carico del Soggetto Promotore e per responsabilità civile verso terzi è a carico del Soggetto Promotore.

2. Qualora gli oneri assicurativi di cui al paragrafo precedente siano a carico del promotore, in caso di infortunio o evento dannoso durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente l'evento al soggetto promotore affinché lo stesso adempia ai relativi oneri di denuncia presso l'Inail e la Compagnia assicuratrice. Qualora gli oneri assicurativi siano a carico del soggetto ospitante, quest'ultimo, oltre a segnalare immediatamente l'evento al soggetto promotore, adempie ai relativi oneri di denuncia.

Art. 3

Indennità di partecipazione

L'indennità di partecipazione di cui all'art. 26 quater della di cui legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. è corrisposta da Soggetto Promotore , sulla base del riferimento amministrativo art. 26 novies Legge Regionale 7/2005.

Art. 4

Obblighi dei soggetti

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare tutti gli obblighi e i divieti di cui alla legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.

La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo secondo le disposizioni contenute nel DPR n. 642/1972.

Sottoscrizione per il soggetto promotore: Gian Maria Galeazzi

Sottoscrizione per il soggetto ospitante: BATTISTINA GIUBBANI
